



Pesca e acquacoltura - cooperative

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE DI CATEGORIA: /

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ CCNL 05/02/2003. Per tutti i lavoratori a tempo determinato è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/07/2007	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ CCNL 05/02/2003. Per tutti i lavoratori a tempo determinato è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FILCOOP

CCNL 05/02/2003. "È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente."

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/07/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 01/07/2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FILCOOP

Dal gg/mm/aaaa (n.d.r. per il momento la categoria risulta settore affine del Fondo Pensione FILCOOP) possono aderire i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto di formazione e lavoro; contratto di apprendistato; contratto a tempo determinato, nei casi di occupazione piena pari o superiore ai 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

LABORFONDS

Dal 01/07/2007, così come previsto dal CCNL 05/02/2003, possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che siano stati assunti e abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale: contratto a tempo determinato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo indeterminato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare; contratto di formazione e lavoro; contratto di

apprendistato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 12/07/1999. Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR le seguenti somme:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'indennità sostitutiva di ferie;
- l'indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del comma 3, art. 2120 C.C., come modificato dalla legge 29.5.82 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art.2110 C.C., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del TFR l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di FILCOOP prevede che La contribuzione è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE ESERCENTI, ATTIVITA' DI PESCA MARITTIMA ATTIVITA' DI MARICOLTURA ACQUACOLTURA E VALLICOLTURA

Indice:

05/02/2003 CCNL Accordo di rinnovo
21/03/2001 CCNL Accordo economico 2° biennio
12/07/1999 CCNL Testo definitivo
06/06/1995 CCNL Testo definitivo
FILCOOP Statuto

05/02/2003

Art. 65 - Fondo di previdenza complementare.

Al fine di garantire la forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, le parti convengono di aderire al Fondo Pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e per i dipendenti di cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari di cui all'accordo tra Organizzazioni cooperative agricole e agroalimentari della Confederazione Cooperative Italiane, Lega Nazionale Cooperative Mutue, Associazione Generale Cooperative Italiane e le OOSS del settore CGIL, CISL, UIL del 7.11.00, allegato al presente contratto, che già individua il settore di cui al campo di applicazione del presente CCNL quale settore affine.

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni e integrazioni, che siano stati assunti e abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo determinato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo indeterminato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati al 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di 1a occupazione successiva al 28.4.93 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti d'iscrizione al Fondo.

Tale contribuzione avrà la decorrenza dalla data d'iscrizione al Fondo.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.

È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le parti recepiscono e aderiscono all'Accordo attuativo 27.1.99, accettandone lo Statuto e quant'altro nell'accordo

definitivo.

21/03/2001

Si conviene che, per quanto riguarda gli adempimenti per l'adesione dei lavoratori ai fini della previdenza complementare, il Fondo di riferimento è il FIL-COOP.

12/07/1999

Art. 65 - Previdenza complementare.

Le parti convengono d'istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale da attuare mediante l'adesione al Fondo di AGRALCOOPER di cui all'accordo tra le organizzazioni cooperative agricole ed agroalimentari della CCI, LNCeM, AGCI e le OO.SS. del settore della CGIL, CISL, UIL del 27.1.99, allegato al presente contratto, che già individua il settore di cui al campo d'applicazione del presente CCNL quale settore affine.

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal presente CCNL e sue successive modificazioni e integrazioni, che siano stati assunti e abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo determinato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo indeterminato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di formazione lavoro;
- contratto d'apprendistato.

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati al 28.4.93;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di 1a occupazione successiva al 28.4.93 e per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti d'iscrizione al Fondo.

Tale contribuzione avrà la decorrenza dalla data di effettivo esercizio dell'attività del Fondo e comunque non prima dell'1.7.99.

Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.

È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino ad un massimo del 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.

Le parti convengono di destinare a copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo la somma di £. 5.000 a carico dei datori di lavoro quale contributo 'una tantum' per ciascun dipendente in forza alla data di stipula del presente contratto. Tali somme devono essere versate entro 60 giorni dalla data dell'Atto costitutivo del Fondo, secondo modalità da definirsi nell'accordo attuativo.

Le parti recepiscono e aderiscono all'Accordo attuativo 27.1.99 accettandone lo Statuto e quant'altro nell'accordo definitivo.

06/06/1995

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le Parti, stante la comune constatazione della situazione di crisi in cui versa il sistema previdenziale pubblico che evidenzia progressive difficoltà a garantire trattamenti pensionistici adeguati per il tramite del tradizionale modello a ripartizione, convengono in ordine alla necessità che, a supporto ed a integrazione di detto sistema, venga introdotto anche nel nostro Paese un modello di previdenza a capitalizzazione.

Parimenti le Parti, in considerazione del fatto che la problematica pensionistica interagisce fortemente col contesto sociale, individuano nel livello nazionale di Settore la sede più idonea per una soluzione omogenea e diffusa del problema, così come convengono sulla assoluta necessità che, per rendere perseguibile detto obiettivo, si addivenga, in sede legislativa, all'eliminazione dei vincoli fiscali e contributivi che attualmente soffocano ogni iniziativa al riguardo.

In considerazione di quanto sopra si conviene di intervenire il più rapidamente possibile per promuovere le necessarie azioni in sede politica finalizzate alla rimozione dei predetti vincoli. A fronte di una evoluzione positiva in tal senso, le Parti convengono di sollecitare a livello nazionale le iniziative utili per la costituzione di un Fondo di Settore.
